



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI E PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 27 marzo 2024

*Si assegna il numero **16**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2024***

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Calabria intende rafforzare i sistemi produttivi attraverso il riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico, nonché all'attrazione di investimenti produttivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali), con la presente legge viene istituita l'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

Art. 2 *(Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi)*

1. È istituita l'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (di seguito Agenzia), ente pubblico economico per la gestione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali della Regione, già di competenza del CORAP in LCA, nonché per l'attrazione di investimenti produttivi.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è strutturata nel rispetto del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e delle norme in materia di contratti pubblici, nonché dei seguenti principi generali:

- a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
- c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
- d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.

3. L'Agenzia ha sede legale presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e dispone di sedi operative territoriali.

Art. 3 *(Funzioni dell'Agenzia)*

1. L'Agenzia è ente strumentale della Regione ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici formulati dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:

a) attrazione di investimenti attraverso azioni tese a:

- 1) favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese in Calabria;
- 2) offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi;
- 3) promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;

4) sostegno l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES. Per le finalità indicate ai punti precedenti, all'interno dell'Agenzia opera un team di "content creator", inserito in apposito settore del suo organico, composto da personale specializzato, dedicato alla diffusione digitale e analogica su vasta scala delle informazioni circa le opportunità di insediamento offerte dalla Calabria e le relative agevolazioni;

b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;

c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, gestione e manutenzione delle aree, adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui all'articolo 9;

d) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;

e) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a start up ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;

g) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese;

h) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree industriali a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'Agenzia, ovvero della prestazione di servizi;

i) progettazione e gestione di uno sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese;

j) ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

2. L'Agenzia può operare anche nelle aree comunali destinate ad attività produttive previo accordo con i Comuni interessati.

3. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'Agenzia e delle ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.

Art. 4 *(Organi)*

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Revisore unico dei conti.

Art. 5 *(Presidente)*

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tramite procedura idoneativa e dura in carica tre anni.

2. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente della Giunta regionale.

3. Per la nomina del Presidente trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Il Presidente adotta la pianificazione della "content strategy" predisposta in collaborazione con il team dei "content creator" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), finalizzata alla valutazione delle opportunità, alla definizione degli obiettivi e alla loro periodica verifica e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative dell'Agenzia.

5. La pianificazione di cui al comma 4 definisce i piani di:

a) "Attrazione", per l'insediamento di impianti produttivi da parte di imprese non ancora presenti sul territorio regionale;

b) "Reshoring", per il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno in precedenza delocalizzato in altre regioni o all'estero;

c) "Retention" per la creazione di sinergie tra le imprese insediate e il tessuto locale produttivo rivolgendosi alle aziende già presenti in Calabria che intendano realizzare un nuovo investimento per diversificare funzionalmente la produzione esistente.

6. Al Presidente spetta un compenso annuo pari a 50.000,00 euro al lordo di tasse e oneri fiscali e previdenziali.

Art. 6 *(Direttore)*

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente della Giunta regionale per la durata di tre anni rinnovabili e dà diritto ad una retribuzione omnicomprensiva pari a quella del dirigente generale della Regione Calabria.

2. Il Direttore è individuato mediante procedura idoneativa tra i soggetti in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso università italiane o conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai predetti ai sensi della vigente legislazione in materia, oltre che di documentata qualificazione professionale inerente alle funzioni da svolgere e comprovante l'esercizio di qualificata attività nei settori di competenza dell'Agenzia.

3. Per il conferimento dell'incarico di Direttore trovano applicazione le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente, conformemente alle previsioni della presente legge e dello statuto. In particolare, il Direttore:

- a) predispone lo schema di statuto e le relative modifiche;
- b) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'Agenzia, all'organizzazione degli uffici e allo svolgimento dei servizi;
- c) adotta la dotazione organica del personale;
- d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) adotta il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili di cui all'articolo 10, comma 1;
- f) adotta il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale;
- g) adotta, coerentemente con il quadro normativo in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale nonché con la programmazione regionale, il programma triennale di interventi e lavori;
- h) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- i) adotta il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- j) adotta il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.

Art. 7 *(Revisore dei conti)*

1. Il Revisore unico e il supplente sono designati dal Presidente della Giunta regionale e scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti

annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento.

3. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente dura tre anni e può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

4. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

5. In caso di decadenza, rinuncia o morte del revisore unico ovvero di impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo tale da non consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente, subentra nell'incarico il revisore supplente fino alla scadenza naturale dell'organo.

6. Il Revisore unico, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia, provvede:

- a) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico - budget, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
- b) alla redazione, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
- c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- d) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento.

Art. 8

(Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia tramite il dipartimento regionale competente per materia.

2. Sono approvati dalla Giunta regionale:

- a) lo statuto;
- b) la dotazione organica e le sue variazioni;
- c) il piano industriale triennale;
- d) il piano economico finanziario;
- e) il bilancio preventivo economico-budget;
- f) il bilancio di esercizio;
- g) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale.

3. In tutti i casi di cessazione dell'incarico di Direttore, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'Agenzia. Il Commissario straordinario dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina del Direttore.

Art. 9

(Piani regolatori)

1. I piani regolatori delle aree, dei nuclei e delle zone di sviluppo industriale sono approvati dalla Regione, che garantisce la partecipazione alla pianificazione territoriale dei Comuni nei cui territori ricadono, nonché della Provincia competente per territorio e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con la legge urbanistica regionale e con la legislazione statale vigente in materia.

2. I piani regolatori di cui al comma 1 producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

3. Lo schema di piano regolatore di ogni area e nucleo industriale, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, oltre che nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Gli enti e i privati possono presentare osservazioni e opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Decorso detto termine è convocata la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).

4. Conclusa la conferenza di pianificazione entro il termine indicato dall'articolo 13, comma 7, della l.r. 19/2002, il piano regolatore è approvato dalla Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, nell'albo dell'Agenzia e nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

5. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.

6. L'approvazione del piano regolatore determina, in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti nonché la loro indifferibilità e urgenza.

7. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal piano regolatore sono effettuate dall'Agenzia in conformità alla legislazione statale vigente in materia.

8. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei piani regolatori di cui al comma 1 entro sei mesi dalla relativa approvazione.

Art. 10

(Insediamento delle imprese)

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali e i rapporti tra l'Agenzia e le imprese ivi insediate sono disciplinati nel regolamento per la cessione in proprietà o in uso dei terreni e degli immobili adottato dal Direttore dell'Agenzia.

2. L'Agenzia stipula con ciascuna impresa, all'atto dell'insediamento, una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

3. Le imprese insediate sono tenute al pagamento di un corrispettivo per i servizi, la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.

4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'Agenzia anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104.

Art. 11

(Riacquisizione delle aree assegnate)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedano la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende

richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.

2. L'Agenzia ha la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.

3. Le riacquisizioni di cui al presente articolo, in coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, mantengono la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Agenzia di competenza del Direttore. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Presidente all'esito della procedura idoneativa di cui all'articolo 5.

2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario determina la durata dell'incarico, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per altri dodici mesi, nonché il compenso, a carico dell'Agenzia, che non può comunque superare quello previsto per il direttore.

3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario dell'Agenzia ed esercita le funzioni di competenza della stessa fino alla nomina del Direttore. In particolare, il Commissario:

a) entro trenta giorni dalla nomina adotta lo schema di statuto e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;

b) entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto, approva il regolamento di organizzazione degli uffici centrali e delle sedi territoriali e la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;

c) entro sessanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g) predispone il Piano industriale triennale;

d) entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto adotta il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

4. Il personale dipendente a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni di gestione e sviluppo delle aree industriali, espletate le attività e le procedure di cui alla lettera b) del comma 3, è trasferito all'Agenzia e mantiene il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Il predetto personale è utilizzato, sulla base di apposita convenzione, anche a supporto della gestione liquidatoria del CORAP.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle stesse, l'Agenzia:

a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche che insistono nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali già in capo al CORAP;

b) subentra nella gestione di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio dichiarato indisponibile della Regione già in capo al CORAP;

c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile del CORAP e subentra nella titolarità dei beni che dovessero residuare all'esito della procedura di liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte del Commissario liquidatore del CORAP da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia;

d) si avvale degli uffici e, sino al trasferimento di cui al comma 4, del personale del CORAP per l'espletamento delle sue funzioni attraverso una

convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia;

e) provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al CORAP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali;

f) subentra di diritto nelle convenzioni con le imprese insediate nelle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale, che, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, sono rimodulate, se non conformi alla regolamentazione stessa;

g) subentra di diritto nelle convenzioni sottoscritte con le imprese finalizzate all'insediamento delle stesse.

6. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto sono trasferiti all'Agenzia i diritti attribuiti al CORAP in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al CORAP producono effetti esclusivamente nei confronti della gestione liquidatoria del CORAP stesso.

7. Al fine di evitare l'interruzione di servizi pubblici e funzioni di interesse pubblico, il CORAP è autorizzato a proseguire l'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per lo svolgimento delle attività attribuite all'Agenzia dalla presente legge e riconducibili all'esercizio di funzioni di rilevanza e utilità pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)-j), al solo fine di assicurarne l'espletamento fin dalla fase di avvio, la Regione riconosce all'Agenzia un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di 2.700.000,00 euro per l'anno 2024 e di 2.600.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U.14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, approvato con la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 57 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026), per l'importo di 2.700.000,00 euro nell'annualità 2024 e per 2.600.000,00 euro nell'annualità 2025.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026 e ad istituire apposito capitolo a destinazione specifica.

Art. 14

(Abrogazioni e soppressioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge:

a) sono abrogate:

1) la legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale);

2) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 47/2019;

3) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 2 della l.r. 47/2019;

b) sono soppresse, al comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 47/2019, dopo la parola "CORAP" le parole "di cui all'articolo 1 della presente legge" e le parole "di cui al comma 2".

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO